Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 novembre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le Inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 277 DEL 2 NOVEMBRE 1956:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48. — **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per la Riforma fondiaria Redimibile 5 % - Parte prima: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella quarta estrazione del 20 ottobre 1956
Parte seconda: Serie ammortizzate negli anni precedenti.

(5059)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1956, n. 1194.

Istituzione di una imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a 48°C; modificazioni al regime fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30°C e degli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12°C, ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, nonchè disciplina fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 30 dicembre 1954, n. 1219;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli oli di semi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di istituire una imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale aventi punto di solidificazione inferiore a 48°C, nonchè di apportare modificazioni al regime fiscale degli oli e grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a 30°C, ed a quello degli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12°C, ottenuti dalla lavorazione degli oli e grassi vegetali concreti e di procedere alla disciplina fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e per le foreste, per l'industria e il commercio, per il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Gli acidi grassi di origine animale e vegetale, aventi punto di solidificazione inferiore a 48° C, nonchè le materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, sono soggetti all'imposta di fabbricazione nella misura di lire 25.000 per quintale di prodotto.

Nella stessa misura si applica la sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero.

Art. 2.

Per gli acidi grassi e oleine, qualunque sia la loro acidità, provenienti da oli fluidi di semi, la sovrimposta di confine continuerà a riscuotersi nella misura di lire 6000 per quintale di prodotto stabilita dal primo comma dell'art. 7 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli oli di semi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.

Art. 3.

Sono stabilite in lire 25.000 per quintale:

a) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30°C

e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero, di cui al decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949;

b) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12°C comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero, di cui al decreto-legge 26 dicembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219;

Art. 4.

Sono esenti dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine i prodotti di cui all'art. 1, impiegati, previa denaturazione e sotto osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, in usi industriali diversi dalla preparazione di oli commestibili.

Art. 5.

L'art. 4 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949, è sostituito dal seguente:

Sono esenti dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine i prodotti di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, destinati all'idrogenazione, ad usi farmaceutici, alla preparazione di cosmetici ed alla preparazione della margarina.

Sono altresì esenti, previa denaturazione, i prodotti stessi destinati ai seguenti usi industriali:

a) preparazione di lubrificanti;

b) concia delle pelli;

c) fabbricazione di saponi;

d) preparazione di vernici e colori;

e) siderurgia;

f) preparazione di ausiliari tessili;

g) ausiliari dell'industria conciaria;

h) ausiliari delle industrie siderurgiche e metallurgiche nonchè agglomeranti per forme di fonderia;

i) lucidi e grassi per calzature;

l) anticorrosivi ed antivegetali per le parti metalliche dei natanti;

m) antischiuma per l'industria chimica;

n) preparazione di altri prodotti da ammettersi all'agevolezza con decreto del Ministro per le finanze.

Le norme relative alla denaturazione dei prodotti, previste dal precedente comma, nonchè quelle riguardanti la vigilanza e l'impiego dei prodotti esenti da imposta, saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 6.

Gli acidi grassi di cui all'art. 1 importati dall'estero, quando siano destinati, previa denaturazione, ad usi industriali diversi dalla preparazione di oli commestibili, sono avviati dalle Dogane di confine, alle rispettive destinazioni, col vincolo della bolletta di cauzione. In tal caso l'importatore deve indicare nella dichiarazione di importazione l'uso al quale i prodotti sono destinati.

Detti acidi grassi, ove non siano dall'importatore immediatamente denaturati, oppure ceduti a terzi col vincolo della bolletta di cauzione, debbono essere custoditi in appositi magazzini vincolati alla Finanza, dai quali saranno estratti con pagamento dell'imposta, oppure per cessione a terzi con vincolo della bolletta di cauzione, oppure per essere denaturati e destinati all'impiego in usi industriali.

Gli oli ed i grassi animali, invece, aventi punto di solidificazione superiore ai 30°C importati dall'estero, debbono essere inoltrati dalle Dogane di confine alle rispettive destinazioni col vincolo della bolletta di accompagnamento.

L'importatore deve indicare, nelle dichiarazioni di importazione, l'uso al quale i prodotti di cui al precedente comma sono destinati.

Gli oli ed i grassi animali, ove non siano dall'importatore immediatamente denaturati, oppure da questi ceduti a terzi, devono essere custoditi in apposito magazzino vincolato alla Finanza, dal quale saranno estratti nella quantità richiesta di volta in volta dall'importatore per essere ceduti a terzi, con bolletta di accompagnamento, oppure denaturati per l'impiego in usi industriali.

Art. 7

Chiunque intenda produrre oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C nonchè gli acidi grassi indicati al precedente art. 1, oppure impiegare detti prodotti in usi industriali diversi dalla preparazione di oli commestibili, deve presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno venti giorni prima di iniziare l'attività.

La denuncia, corredata dalla planimetria dei locali dello stabilimento, nonchè dello schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare, e deve indicare:

a) il nominativo della ditta e di chi la rappresenta;

b) la località dove si trova lo stabilimento;

c) le caratteristiche e la potenzialità degli impianti, precisando il numero ed il tipo degli apparecchi esistenti: caldaie autoclavi impianti di distillazione celle refrigeranti presse, ecc.;

d) il processo di lavorazione seguito ed i prodotti che si intendono ottenere;

e) i locali destinati a magazzini vincolati alla Finanza per la custodia dei prodotti di cui al precedente art. 1.

Uguale denuncia deve essere presentata, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, da chi già esercisce stabilimenti nei quali vengono fabbricati e impiegati i prodotti di cui al precedente comma primo.

Art. 8.

Chiunque intende fabbricare i prodotti di cui al precedente art. 1 deve munirsi di apposita licenza, da rilasciarsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, soggetta ad un diritto annuale stabilito nella misura di lire 15.000.

Il diritto deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e, per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

La misura del diritto suddetto si applica alle licenze rilasciate a partire dall'anno 1957. Per l'anno in corso sarà provveduto alla riscossione del rateo afferente l'ultimo bimestre.

Art. 9.

Il diritto annuale di licenza di cui all'art. 3 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, è stabilito nella misura di lire 15.000. Tale nuovo diritto sarà applicato per le licenze rilasciate o rinnovate a partire dall'anno 1957.

Art. 10.

Le ditte esercenti la fabbricazione di oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C, o dei prodotti di cui al precedente art. 1, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, devono presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione la dichiarazione mensile di lavorazione in doppio esemplare, nella quale devono indicare:

a) il nominativo della ditta e di chi la rappresenta;

b) la località ove si trova lo stabilimento;

c) il tempo continuativo o distinto in vari periodi in cui si intende dar corso alla fabbricazione od all'impiego dei cennati prodotti;

d) la qualità e la quantità delle materie prime da adoperare;

e) la qualità e la quantità dei prodotti da ottenere.

Analoga dichiarazione mensile deve essere presentata, entro lo stesso termine, dalle ditte che impieghino in usi industriali gli acidi grassi di cui al precedente art. 1, nonchè gli oli e i grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C, quando gli stabilimenti di impiego siano dotati di impianti di scissione, di distillazione o di refrigerazione e pressione. In tali casi la fabbricazione dei prodotti deve avvenire sotto continua vigilanza fiscale.

Terminata la lavorazione, l'agente di finanza addetto alla vigilanza, appone i suggelli agli apparecchi.

Art. 11.

La fabbricazione degli oli e dei grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C, nonchè degli acidi grassi di cui al precedente art. 1 deve essere effettuata sotto vigilanza fiscale.

Gli oli ed i grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C, ove non siano immediatamente estratti dallo stabilimento col vincolo della bolletta di accompagnamento oppure denaturati, devono essere custoditi in apposito magazzino vincolato alla Finanza dal quale verranno estratti, a richiesta del fabbricante, per essere destinati all'uso dichiarato.

Gli acidi grassi di cui al precedente art. 1, ove non siano subito estratti con pagamento dell'imposta oppure spediti con vincolo della bolletta di cauzione agli stabilimenti d'impiego, devono essere custoditi in appositi magazzini vincolati alla Finanza dai quali saranno estratti nella quantità richiesta dal fabbricante, per essere destinati all'uso dichiarato.

Art. 12.

Gli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C pervenuti con bolletta di accompagnamento agli stabilimenti di impiego sprovvisti di impianti di scissione o di apparecchi di distillazione oppure di refrigerazione e pressione, ove non siano già denaturati o non vengano immediatamente denaturati all'atto dell'arrivo, dovranno essere custoditi in apposito magazzino vincolato alla Finanza dal quale saranno estratti, di volta in volta, nella quantità richiesta dall'esercente, per essere impiegati, previa denaturazione, nell'uso dichiarato.

Analoga procedura deve essere seguita per i prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, pervenuti in cauzione agli stabilimenti d'impiego, ove non siano all'arrivo immediatamente denaturati.

L'impiego dei prodotti di cui ai precedenti commi quando avvenga presso gli stabilimenti dotati di impianti di scissione, di distillazione o di refrigerazione e pressione, deve essere, in ogni caso, effettuato sotto vigilanza finanziaria continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

Gli oli e grassi animali suddetti, denaturati o non pervenuti presso gli stabilimenti d'impiego di cui al terzo comma del presente articolo, devono essere custoditi in apposito magazzino vincolato alla Finanza dal quale saranno estratti, di volta in volta, dall'agente di finanza preposto alla vigilanza.

Art. 13.

Chiunque procede alla denaturazione degli acidi grassi di cui al precedente art. 1, nonchè degli oli e dei grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C, oppure ritiri i prodotti stessi già denaturati per farne impiego in usi industriali, è soggetto alla tenuta di un registro di carico e scarico nel quale devono essere annotati, da una parte i quantitativi assunti in carico con gli estremi della bolletta di accompagnamento e del verbale di denaturazione o della bolletta di legittimazione e, dall'altra, i quantitativi giornalmente impiegati nell'uso dichiarato nonchè la qualità e quantità dei prodotti ottenuti dall'impiego stesso.

Art. 14.

Gli importatori ed i fabbricanti degli acidi grassi di cui al precedente art. 1 nonchè degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico nel quale deve essere indicato:

a) nella parte del carico:

1) la qualità e la quantità dei prodotti di cui sopra importati, con indicazione della relativa bolletta di importazione;

2) la qualità e la quantità degli acidi grassi di cui all'art. 1 nonchè degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C, di volta in volta ottenuti dalle lavorazioni effettuate per ciascuna dichiarazione presentata a norma del precedente articolo 10;

b) nella parte dello scarico:

1) la qualità e la quantità di ciascuno dei prodotti di cui ai precedenti numeri 1 e 2 spediti a terzi con l'indicazione degli estremi della bolletta di cauzione, o di legittimazione o di accompagnamento;

2) la qualità e la quantità di ciascuno dei prodotti sottoposti a denaturazione, con l'indicazione degli estremi del relativo verbale di denaturazione.

Analogo registro deve essere tenuto da qualunque altro acquirente di acidi grassi di cui al precedente art. 1 o di oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C diverso dall'importatore o dal fabbricante, per annotarvi le indicazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma.

Art. 15.

Le sostanze denaturanti debbono essere proposte e fornite dalle ditte interessate e riconosciute idonee dal Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette.

Le spese relative alla vigilanza sulle operazioni di denaturazione e sull'impiego dei prodotti denaturati sono a carico delle ditte interessate.

Art. 16.

Sono soggetti a vigilanza della Finanza gli stabilimenti nei quali si fabbricano gli acidi grassi di cui al precedente art. 1, quelli in cui detti acidi vengono impiegati per usi industriali, nonchè i depositi e gli opifici di denaturazione degli stessi prodotti.

Sono soggetti alla vigilanza saltuaria della Finanza gli stabilimenti nei quali si impiegano gli oli ed i grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C, denaturati per usi industriali, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11, nonchè i depositi fuori fabbrica dei prodotti stessi.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di applicare bolli e sigilli agli apparecchi ed impianti nelle fabbriche e negli stabilimenti di impiego nonchè di ordinare, a spese del fabbricante, tutte le opere che ritenga necessarie per l'esercizio di una efficace vigilanza.

Art. 17.

Negli stabilimenti nei quali si producono, si raffinano o comunque si lavorano oli di semi o olio di oliva, nonchè nei relativi depositi è vietato introdurre o detenere gli acidi grassi di cui al precedente art. 1.

E' vietato detenere, vendere, porre in vendita o comunque mettere in commercio oli e grassi animali miscelati con oli fluidi vegetali di oliva o di semi destinati ad usi commestibili.

Art. 18.

Le ditte che producono gli acidi grassi di cui al precedente art. 1 debbono prestare una cauzione ragguagliata al 10 % della imposta corrispondente alla quantità massima di prodotti che intendono tenere in deposito.

La cauzione sarà prestata nel termine che sarà fissato dall'Amministrazione finanziaria ed anche nei modi indicati dall'art. 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Chiunque ometta di prestare, nel termine di cui sopra, la cauzione prevista dal primo comma del presente articolo è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria dal doppio al quintuplo dell'imposta sulla quale si sarebbe dovuta ragguagliare la cauzione.

Art. 19.

E' accordato lo sgravio dell'imposta sugli acidi grassi di cui al precedente art. 1 esistenti nelle fabbriche e nei magazzini fiduciari, se distrutti per cause di forza maggiore.

Art. 20.

Sui prodotti di cui al precedente art. 1, pervenuti in dogana col vincolo della bolletta di cauzione, per essere esportati all'estero, è abbuonata l'imposta di fabbricazione.

L'abbuono dell'imposta viene accordato non appena avuto la prova dell'avvenuta esportazione della merce. Tale prova è costituita esclusivamente dalla speciale bolletta originale di esportazione munita della attestazione degli agenti di Finanza, a norma delle disposizioni in vigore.

Il diritto all'abbuono si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta originale di esportazione. In caso di abbuono indebitamente concesso, il termine entro il quale l'Amministrazione può provvedere al recupero del tributo è stabilito in cinque anni.

Art. 21.

E' soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di legittimazione la circolazione:

a) dei prodotti di cui al precedente art. 1, in quantità superiore a 100 kg., che abbiano assolto l'imposta;

b) dei prodotti di cui al precedente articolo 1, denaturati per usi industriali, per qualsiasi quantità;

c) dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, in quantità superiore ai 100 kg., destinati ad usi diversi da quelli indicati dal primo comma dell'art. 5 del presente decreto;

d) dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, in quantità superiore ai 100 kg.

Detta bolletta, deve, fra l'altro, riportare l'indicazione dell'uso al quale i prodotti stessi sono destinati, il nominativo del trasportatore ed il numero di targa del mezzo di trasporto adoperato.

La bolletta di legittimazione è prescritta per i prodotti di cui sopra destinati, in qualsiasi quantità, al deposito di cui al comma seguente.

Il deposito fuori fabbrica dei prodotti di cui sopra, per quantità superiore ai tre quintali, deve essere denunziato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico.

Il trasporto degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C, denaturati o non, deve avvenire col vincolo della bolletta di accompagnamento.

Art. 22.

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono accertate mediante processo verbale.

L'accertamento delle violazioni, oltre che agli ufficiali ed agenti indicati nel titolo II, capo II, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, spetta, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla predetta legge, anche:

a) ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria muniti della speciale tessera;

b) agli ufficiali ed agenti di cui agli articoli 41 e 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente norme per la repressione delle frodi sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

I processi verbali di accertamento di reati sono dagli ufficiali, funzionari e agenti scopritori trasmessi alla Intendenza di finanza competente, per l'ulteriore corso.

La disposizione dell'art. 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si applica anche alle violazioni del presente decreto, costituenti reato.

Art. 23.

Gli addetti alla vigilanza, agli effetti della applicazione del presente decreto, hanno diritto di accedere liberamente nei locali in cui si producono, si lavorano,

o comunque si detengano acidi grassi di cui al precedente art. 1 e di eseguire riscontri ed inventari, di esaminare i registri ed i documenti prescritti dall'Amministrazione finanziaria, di prelevare campioni dei prodotti esistenti e di effettuare ogni altra operazione di vigilanza e di controllo.

Gli esercenti hanno l'obbligo di assistere gli agenti preposti alla vigilanza, di agevolare le operazioni, fornendo anche la mano d'opera ed i mezzi occorrenti.

Art. 24.

Le controversie sulla qualificazione dei prodotti, agli effetti del presente decreto, sono definite seguendo la procedura per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 25.

Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate, sono riscosse dal Ricevitore doganale con le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

L'atto di opposizione alla ingiunzione di pagamento non è valido se non è preceduto dal versamento delle somme richieste.

Art. 26.

Il diritto di ricupero dei tributi previsti dal presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.

Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei tributi abbia causa da un reato, il termine della prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciata nel procedimento penale, siano divenuti irrevocabili.

Art. 27.

Il credito dello Stato per le imposte e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sul macchinario e sul materiale mobile anche se di proprietà di terzi, esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale.

Art. 28.

Chiunque fabbrica clandestinamente gli oli ed i grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C nonchè i prodotti indicati all'art. 1 del presente decreto, è punito, oltre che con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo della imposta corrispondente ai prodotti già ottenuti e ottenibili dalle materie rinvenute in fabbrica o nei locali annessi od attigui, con la reclusione fino a due anni.

La multa non può essere in nessun caso inferiore ad un milione di lire.

E' considerata fabbrica clandestina anche la sola esistenza nei locali di fabbrica o in locali annessi od attigui di apparecchi e meccanismi di produzione, di materie prime, ovvero di prodotti semilavorati o finiti, prima della prescritta denunzia.

Gli apparecchi ed i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione di cui al primo comma del presente articolo, sono soggetti a confisca, a termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.

Art. 29.

Chiunque sottrae o tenta di sottrarre, con qualunque mezzo, i prodotti contemplati nell'art 1 del presente decreto all'accertamento ed al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta stessa.

Chiunque sottrae o tenta di sottrarre, con qualunque mezzo, gli oli e i grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C agli obblighi previsti dal presente decreto, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente agli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30°C ottenibili dalle materie prime rinvenute in fabbrica, o nei locali annessi ed attigui.

La multa non può essere, in nessun caso, inferiore a lire 500.000.

I prodotti sottratti o che si tentasse di sottrarre e le cose adoperate per commettere la frode sono soggetti a confisca, a termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, in deroga alle disposizioni dell'art 240 del Codice penale.

Art. 30.

Chiunque prepara od impiega gli oli ed i grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di cui al precedente art. 10, o ometta di presentare la dichiarazione di lavoro, oppure la presenti inesatta, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente agli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30°C ottenibili dalle materie prime rinvenute in fabbrica, o nei locali annessi ed attigui.

In nessun caso la multa potrà essere inferiore a L. 300.000.

Chiunque fabbrichi o impieghi i prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 10 o ometta di presentare la dichiarazione di lavoro, oppure la presenta inesatta, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta evasa. La multa, in nessun caso, può essere inferiore a lire 300.000. Il contravventore può incorrere nel ritiro della licenza.

Art. 31.

Chiunque ponga in circolazione i prodotti contemplati dal precedente art. 21 senza la prescritta bolletta di legittimazione o con bolletta non più valida o insufficiente, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 300.000.

Chiunque effettui il trasporto dei prodotti di cui al- art. 1 del presente decreto, nonchè degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C, senza la bolletta di cauzione per i primi o di accompagnamento per i secondi o con bollette irregolari, è punito con la multa da lire 300.000 a lire 1.000.000.

Art. 32.

Chiunque manometta od altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli posti dall'Amministrazione, è punito a termini dell'art. 349 del Codice penale.

Art. 33.

Per la violazione delle norme del presente decreto, per la quale dal decreto stesso non è stabilita la pena, si applica l'ammenda fino a L. 300.000.

La stessa pena si applica per la violazione delle norme di attuazione del presente decreto.

Art. 34.

Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvenza del condannato si convertono, rispettivamente, nella reclusione o nell'arresto per non oltre sei mesi e, se si tratta di recidivi, per non oltre un anno, in deroga all'art. 136 del Codice penale.

Art. 35.

Per la cognizione dei reati previsti dal presente decreto e per le relative norme di procedura si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 36.

La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

Art. 37.

Le disposizioni di cui agli articoli 29, 31, 33, 39, 40, 41 e 48 del presente decreto per quanto concerne la misura delle pene della multa e dell'ammenda, sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle loro successive modificazioni.

Art. 38.

Chiunque, essendovi obbligato, non presenta la denunzia di deposito di cui al precedente art. 21 è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente alla quantità di prodotti trovati in deposito.

In ogni caso la multa non potrà essere inferiore a lire 200.000.

Se nella verificazione del deposito si trovano eccedenze in confronto del registro di carico e scarico, o comunque non giustificate da regolari bollette di legittimazione intestate all'esercente del deposito, l'esercente è punito con la multa dal doppio al decuplo dei tributi corrispondenti alle quantità eccedenti non legittimate.

Art. 39.

Le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 17 del presente decreto sono punite con la multa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

Art. 40.

Chiunque ometta o presenti in ritardo o inesattamente la denuncia prescritta dall'art. 7 del presente decreto, è punito con l'ammenda fino a lire 300.000.

Art. 41.

Chiunque essendovi obbligato, non tiene le scritture prescritte dall'Amministrazione o si rifiuta di presentarle o le tiene in modo irregolare è punito con l'ammenda fino a lire 200.000.

Art. 42.

Il fabbricante che ometta o ritardi di effettuare, entro i termini prescritti, il pagamento del diritto di licenza di cui all'art. 8 del presente decreto è punito con l'applicazione di un'ammenda da uno a tre volte il diritto di licenza stessa, indipendentemente da ogni altra sanzione per l'esercizio arbitrario della fabbrica.

Art. 43.

L'imposta o la sovrimposta di confine stabilita dal precedente art. 3 si applica anche sui prodotti indicati nello stesso articolo che abbiano già assolto il tributo nella misura precedentemente vigente e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti od importatori di tali prodotti, anche se viaggianti, nonchè nei recinti, spazi e locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria.

A tale scopo i detentori dei prodotti, a norma del precedente comma, entro dieci giorni dalla data suddetta, dovranno far denunzia della quantità posseduta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione od alla Dogana, secondo le rispettive competenze.

Art. 44.

La differenza d'imposta dovuta in applicazione del precedente art. 43 dovrà essere versata alla competente Sezione provinciale di Tesoreria entro quindici giorni dalla data di notificazione della relativa liquidazione da parte degli Uffici competenti.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata un'indennità di mora nella misura del 6%. Detta indennità è ridotta al 2% quando il pagamento abbia luogo entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma.

Art. 45.

L'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine stabilite dall'art. 1 del presente decreto si applica anche sui prodotti indicati all'articolo stesso che, alla data di entrata in vigore del decreto, siano da chiunque detenuti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi luogo, anche se in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria ed anche se viaggianti, in quantità superiore ai due quintali.

A tal'uopo i detentori devono farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro dieci giorni della data di entrata in vigore del presente decreto, indicando l'uso al quale i prodotti stessi sono destinati.

L'Ufficio tecnico, verificata la regolarità della denuncia, liquida l'imposta, che deve essere versata alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro venti giorni dalla notificazione, a meno che i prodotti non siano destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione di oli commestibili, nel qual caso l'Ufficio provvede alla relativa denaturazione, redigendo all'uopo apposito verbale.

Art. 46.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 45, o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentata di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare entro i primi cinque giorni successivi al termine stabilito dallo stesso articolo.

Art. 47.

Chiunque detiene oli o grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C in quantità superiore a tre quintali deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro dieci giorni dalla data della entrata in vigore del presente decreto, indicando l'uso al quale i prodotti stessi sono destinati, ai fini dell'applicazione delle norme previste per detti prodotti dal decreto stesso.

Art. 48.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 47 è punito con la multa da lire 200.000 a lire 500.000.

Art. 49.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 12 e 16, rispettivamente del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, e del decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080.

Art. 50.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — COLOMBO — CORTESE — ZOLI — MORO — MEDICI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 111. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1956, n. 1195.

Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Svizzera concluso mediante scambio di Note effettuato in Roma il 22 dicembre 1955 per la sostituzione degli articoli 2, 3 e 4 dell'Accordo di pagamento italo-svizzero del 21 ottobre 1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1745, con il quale è stata data esecuzione agli Accordi di carattere economico tra l'Italia e la Svizzera, conclusi in Berna il 21 ottobre 1950;

Riconosciuta la necessità di emendare alcune clausole dell'Accordo di pagamento italo-svizzero, concluso in Berna il 21 ottobre 1950;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera concluso mediante scambio di Note effettuato in Roma il 22 dicembre 1955 per la sostituzione degli articoli 2, 3 e 4 dell'Accordo di pagamento italo-svizzero del 21 ottobre 1950.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1956.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MEDICI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 96. — CARLOMAGNO

Scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera per la sostituzione degli articoli 2, 3 e 4 dell'Accordo di pagamenti concluso a Berna il 21 ottobre 1950.

Roma, 22 dicembre 1955

Signor Ambasciatore,

Per adeguare l'Accordo di pagamenti italo-svizzero del 21 ottobre 1950, attualmente in vigore, al sistema di arbitraggi multilaterali previsto dall'Accordo per l'istituzione dell'Unione Europea di pagamenti del 19 settembre 1950, si rende necessario emendare alcune clausole dell'Accordo stesso.

Ho pertanto l'onore di proporLe che gli articoli 2, 3 e 4 di detto Accordo vengano abrogati e sostituiti con i seguenti:

Art. 2. — En vue d'assurer les paiements à effectuer de Suisse en Italie et d'Italie en Suisse, la Banque Nationale Suisse ouvrira à l'Ufficio Italiano dei Cambi un compte en francs suisses, dénommé « compte francs suisses *A* » et l'Ufficio Italiano dei Cambi ouvrira à la Banque Nationale Suisse un compte en lires, dénommé « compte lires *A* ».

De plus, les banques agréées suisses ouvriront aux banques agréées italiennes des comptes en francs suisses, dénommés « comptes francs suisses *B* » et les banques agréées italiennes ouvriront aux banques agréées suisses des comptes en lires, dénommés « conti esteri lire pagamenti multilaterali ».

L'ouverture des comptes *B* et des « conti esteri lire pagamenti multilaterali » visés au présent article, ainsi que leur fonctionnement, sont soumis aux dispositions en la matière en vigueur dans chacun des deux Pays.

Art. 3. — Les paiements de Suisse en Italie et vice-versa seront effectués au crédit ou par le débit du compte francs suisses *A*, d'un compte francs suisses *B*, du compte lires *A* ou d'un « conto estero lire pagamenti multilaterali ».

Art. 4. — La Banque Nationale Suisse et l'Ufficio Italiano dei Cambi se céderont mutuellement des francs suisses contre des lires ou des lires contre des francs suisses sur la base d'un taux de conversion déterminé selon l'article 5 ci-après.

Ho l'onore di proporLe, altresì, che la presente lettera e quella che Ella vorrà farmi pervenire in risposta costituiscano un accordo valido tra i due Governi, e che le modifiche sopra riportate entrino in vigore il 1° gennaio 1956.

Le sarò grato se vorrà comunicarmi il Suo accordo su quanto precede.

La prego di gradire, Signor Ambasciatore, gli atti della mia alta considerazione.

A. M. ESCHER

Ambasciatore Attilio CATTANI
Direttore Generale degli Affari Economici
Ministero degli Affari Esteri — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Roma, 22 dicembre 1955

Signor Ministro,

con lettera in data di oggi Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Per adeguare l'Accordo di pagamenti italo-svizzero del 21 ottobre 1950, attualmente in vigore, al sistema di arbitraggi multilaterali previsto dall'Accordo per l'istituzione dell'Unione Europea di pagamenti del 19 settembre 1950, si rende necessario emendare alcune clausole dell'Accordo stesso.

Ho pertanto l'onore di proporLe che gli articoli 2, 3 e 4 di detto Accordo vengano abrogati e sostituiti con i seguenti:

Art. 2. — En vue d'assurer les paiements à effectuer de Suisse en Italie et d'Italie en Suisse, la Banque Nationale Suisse ouvrira à l'Ufficio Italiano dei Cambi un compte en francs suisses, dénommé « compte francs suisses *A* » et l'Ufficio Italiano dei Cambi ouvrira à la Banque Nationale Suisse un compte en lires, dénommé « compte lires *A* ».

De plus, les banques agréées suisses ouvriront aux banques agréées italiennes des comptes en francs suisses, dénommés « comptes francs suisses *B* » et les banques agréées italiennes ouvriront aux banques agréées suisses des comptes en lires, dénommés « conti esteri lire pagamenti multilaterali ».

L'ouverture des comptes *B* et des « conti esteri lire pagamenti multilaterali » visés au présent article, ainsi que leur fonctionnement, sont soumis aux dispositions en la matière en vigueur dans chacun des deux Pays.

Art. 3. — Les paiements de Suisse en Italie et vice-versa seront effectués au crédit ou par le débit du compte francs suisses *A*, d'un compte francs suisses *B*, du compte lires *A* ou d'un « conto estero lire pagamenti multilaterali ».

Art. 4. — La Banque Nationale Suisse et l'Ufficio Italiano dei Cambi se céderont mutuellement des francs suisses contre des lires ou des lires contre des francs suisses sur la base d'un taux de conversion déterminé selon l'article 5 ci-après.

Ho l'onore di proporLe, altresì, che la presente lettera e quella che Ella vorrà farmi pervenire in risposta costituiscano un accordo valido tra i due Governi, e che le modifiche sopraripportate entrino in vigore il 1° gennaio 1956.

Le sarò grato se vorrà comunicarmi il Suo accordo su quanto precede.

Ho l'onore di comunicarLe il mio accordo su quanto precede.

La prego di gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

CATTANI

Ministro Alfred M. ESCHER
Inviato Straordinario e
Ministro Plenipotenziario di Svizzera — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1956, n. **1196**.

Soppressione del Consolato di 2ª categoria in San Marino (Repubblica di San Marino) ed istituzione di un Consolato generale di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 2ª categoria in San Marino (Repubblica di San Marino) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito un Consolato generale di 2ª categoria in San Marino (Repubblica di San Marino) con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1956

GRONCHI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 104. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1956, n. 1197.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in Neviano (Lecce).

N. 1197. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in Neviano (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 39. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1956, n. 1198.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Lourdes, in Venezia.

N. 1198. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Lourdes, in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 40. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1956, n. 1199.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Pier Damiano, nella zona Lanciani del comune di Ravenna.

N. 1199. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ravenna in data 23 luglio 1955, integrato con tre dichiarazioni, due del 30 agosto 1955 e la terza del 20 febbraio 1956, relativo all'erezione della parrocchia di San Pier Damiano, nella zona Lanciani del comune di Ravenna.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 51. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1200.

Riconoscimento, agli effetti civili, delle tre parrocchie di San Cataldo, di Santa Maria e del SS.mo Salvatore, nel comune di Gangi (Palermo).

N. 1200. Decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cefalù in data 27 gennaio 1953, relativo all'erezione delle tre parrocchie di San Cataldo, di Santa Maria e del SS.mo Salvatore, nel comune di Gangi (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 77. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1201.

Erezione in ente morale della Fondazione « Respicio Grisanti », con sede nel comune di Luzzara (Reggio Emilia).

N. 1201. Decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Respicio Grisanti », con sede nel comune di Luzzara (Reggio Emilia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 55. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della conca del lago di Serraia di Pinè, sita nell'ambito del comune di Baselga di Pinè.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 settembre 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della conca del lago di Serraia di Pinè, sita nell'ambito del comune di Baselga di Pinè;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della succitata legge, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico oltre che per lo stupendo quadro naturale del suddetto settore dell'altipiano di Pinè che ha incastonato al centro il laghetto alpino di Serraia cui fanno corona dolci declivi di verdi pascoli, per i punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale dei massicci del Bondone e del Brenta e delle pendici boscose del dosso di Cost'Alta e della Brada;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Baselga di Pinè, delimitata a nord-ovest da quota 806 sulle pendici del dosso di San Mauro, alla falda montuosa in località Piaggio, dal dosso di Sternigo fino a quota 1074 della frazione Rizzolaga; a nord-est da quota 1069 a quota 1132 del versante di Cost'Alta fino al paese di Miola; a sud dalla località Carobbi, a quota 889, fino al dosso di San Mauro, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Baselga di Pinè provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 ottobre 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Estratto autentico del verbale (IV) della adunanza della Commissione provinciale di Trento 20 novembre 1955.

L'anno 1955 (millenovecentocinquantacinque) addì 20 (venti) del mese di settembre, in Trento, presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie nel Castello del Buonconsiglio.

A seguito di regolare avviso di convocazione a sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, si è oggi adunata la Commissione provinciale suddetta.

(*Omissis*).

Ad ore 11, constatata la regolarità della convocazione e la presenza di tutti i membri della Commissione, il presidente dichiara aperta la seduta e prelegge il verbale della precedente adunanza che viene approvato all'unanimità.

Si passa quindi alla trattazione del seguente ordine del giorno:

1) (*Omissis*).

2) Eventuali: Altopiano di Pinè Conca della Serraia.

Ad 1) (*Omissis*).

Ad 2) dell'ordine del giorno: Attesa la presenza di tutti i membri della Commissione e la avvenuta regolare convocazione dei sindaci dei Comuni interessati, il presidente propone che sia aperta la trattazione della tutela paesistica e panoramica della conca del lago alpino di Serraia di Pinè (Trento). Trattasi del notissimo lago e della zona circostante, tradizionale centro di soggiorno estivo a 1000 m.s.l.m., sullo altipiano di Pinè.

Dopo la relazione del presidente e l'intervento e le proposte di ciascuno dei membri componenti la Commissione, viene delimitata sulla carta al 25.000 la zona da sottoporsi a particolare tutela a sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e viene messa ai voti la proposta di inclusione della zona stessa nell'elenco delle bellezze naturali di cui all'art. 1, numeri 3 e 4, della legge citata, con la seguente motivazione:

« Stupendo settore dell'altopiano di Pinè che ha al centro incastonato il laghetto alpino di Serraia; cui fanno corona dolci declivi di verdi pascoli verso mezzodì e sera con la visuale del massiccio del Bondone e del Brenta, mentre sui lati di settentrione e mattina dominano le pendici intensamente boscose del dosso di Cost'Alta e delle Brada ».

La Commissione, all'unanimità, delibera di includere la zona stessa nell'elenco delle bellezze naturali d'insieme della provincia di Trento delimitata, come appare dall'unita copia fotografica della corografia al 25.000, verso nord-ovest da quota 806 sulle pendici del dosso di San Mauro, alla falda montuosa in località Piaggio, dal dosso di Sternigo, fino a quota 1074 della frazione Rizzolaga; a nord-est da quota 1069 a quota 1132 del versante di Cost'Altà, fino al paese di Miola; ed a sud dalla località Carrobbi, a quota 889 fino al dosso di San Mauro.

La Commissione decide di proporre l'applicazione del vincolo di cui all'art. 3 e seguenti della legge sopra citata.

Esauritasi la trattazione dell'ordine del giorno il presidente dichiara chiusa la seduta essendo le ore 12,25.

L.S. Soprintendenza ai monumenti e gallerie Trento:

Il presidente prof. EZIO MONSÀ

Il segretario: dott. ARNALDO OSTI

(5194)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica delle Convenzioni tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni, concluse in Washington il 30 marzo 1955.

Il giorno 26 ottobre 1956, in base ad autorizzazione disposta con legge 19 luglio 1956, n. 943, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica delle due Convenzioni concluse in Washington il 30 marzo 1955 tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali:

a) in materia di imposte sul reddito;

b) in materia di imposte sulle successioni.

La Convenzione relativa alle imposte sul reddito ha effetto dal 1° gennaio 1956; quella relativa alle imposte sulle successioni ha effetto dal 26 ottobre 1956.

(5307)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Valle Isola e Minori, con sede in Comacchio (Ferrara).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 2100 in data 26 ottobre 1956, sono state approvate, con rettifiche, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Valle Isola e Minori, con sede in Comacchio (Ferrara), deliberate dall'assemblea generale dei consorziati in data 25 aprile 1956.

(5300)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 15, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Livorno di un mutuo di L. 64.478.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5320)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 114, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Latina di un mutuo di L. 86.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5312)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 3 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 12, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Campobasso di un mutuo di L. 163.690.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5314)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 21 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 113, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ancona di un mutuo di L. 380.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5313)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 2 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 115, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Napoli di un mutuo di L. 1.474.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5315)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 2 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 16, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro di un mutuo di L. 390.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5318)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 2 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 14, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Pescara di un mutuo di L. 167.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5316)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Como ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 2 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 11, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Como di un mutuo di L. 214.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5317)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 19 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 13, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno di un mutuo di L. 308.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5319)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	239529	13.425 —	Ghirlanda *Emilio* fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Allodi Andreina fu Emilio vedova Ghirlanda, dom. a Tradate (Varese).	Ghirlanda *Emilia* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	211754	2.000 —	Ferri *Rita* fu Luigi, moglie di Spizzico Vincenzo fu Giuseppe, dom. in Milano.	Ferri *Anna Maria Rita* fu Luigi, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1960)	170	4.250 —	Trigona Teresa fu *Antonio* moglie di Tagliavia Giacomo fu Filippo, dom. a Palermo. Vincolata per dote.	Trigona Teresa fu *Antonino*, ecc., come contro.
Id.	706	3.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. (1962)	591	70.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. (1959)	8207	10.000 —	Trigona Teresa fu *Principe Benedetto* moglie di Tagliavia Giacomo fu Filippo, dom. a Palermo. Vincolata per dote.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 ottobre 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(4969)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 251

Corso dei cambi del 31 ottobre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,82	624,86	624,90	624,75	624,82	624,80	624,86	624,86	624,80
$ Can.	645,50	645,25	644,50	645,25	645,10	645,50	645 —	645,75	645,75	645 —
Fr. Sv. lib.	145,77	145,76	145,82	145,82	145,76	145,77	145,81	145,78	145,75	145,77
Kr. D.	90,62	90,53	90,63	90,63	90,59	90,60	90,63	90,62	90,62	90,60
Kr. N.	87,67	87,57	87,68	87,65	87,60	87,65	87,64	87,68	87,68	87,65
Kr. Sv.	121,08	121,10	121,20	121,25	121,05	121,05	121,14	121,10	121,10	121,05
Fol.	164,94	164,90	165,08	165,06	165 —	164,93	165 —	164,975	164,90	164,90
Fr. B.	12,55	12,55	12,555	12,565	12,555	12,55	12,553	12,55	12,55	12,545
Fr. Fr.	178,43	178,40	178,56	178,54	178,50	178 —	178,50	178,44	178,44	178,45
Fr. Sv. acc.	143,32	143,31	143,24	143,41	143,32	143,30	143,35	143,32	143,32	143,30
Lst.	1753,10	1751 —	1752,75	1752 —	1751,50	1751 —	1752 —	1753 —	1753 —	1752 —
Dm. occ.	149,81	149,90	149,85	149,83	149,85	149,80	149,83	149,82	149,82	149,84

Media dei titoli del 31 ottobre 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,175
Id. 3,50 % 1902	59,20
Id. 5 % 1935	85,60
Redimibile 3,50 % 1934	79,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82 —
Id. 5 % 1936	95,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,75

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 ottobre 1956

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	645,125
1 Franco svizzero lib.	145,815
1 Corona danese	90,63
1 Corona norvegese	87,645
1 Corona svedese	121,195
1 Fiorino olandese	165,03
1 Franco belga	12,559
100 Franchi francesi	178,52
1 Franco svizzero acc.	143,38
1 Lira sterlina	1752 —
1 Marco germanico	149,83

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . » 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « diritto commerciale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di « diritto commerciale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5324)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1956, registro n. 40, foglio n. 343, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Giuseppe De Ricco avverso la mancata corresponsione dell'indennità quale commissario degli esami di abilitazione magistrale dell'anno scolastico 1951-52.

(5247)

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1956, registro n. 51, foglio n. 10, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Laganà Filomena in data 13 marzo 1952; avverso una decisione della competente Commissione provinciale dei ricorsi in seguito alla quale la ricorrente fu esclusa dalla nomina a insegnante incaricata di lingua francese nelle scuole della provincia di Ravenna, per l'anno scolastico 1951-52.

(5310)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori della Società cooperativa edilizia Alloggi per insegnanti ed impiegati statali « A.P.I », con sede in Genova-Pegli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 ottobre 1956, sono stati revocati gli amministratori della Società cooperativa edilizia Alloggi per insegnanti ed impiegati statali « A.P.I. », con sede in Genova, costituita con atto del notaio dott. Cesare Ghigliotti, in data 8 luglio 1950, ed è stato nominato commissario governativo il rag. Attilio Rossi.

(5308)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1956 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Armando Fonti avverso i risultati del concorso a cattedre di materie letterarie negli istituti di istruzione media, indetto con decreto Ministeriale 27 aprile 1951.

(5321)

PREFETTURA DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 8679 del 15 febbraio 1956, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento dei posti di medico condotto delle frazioni di Santo Spirito e Loseto di Bari, Bisceglie e Terlizzi;

Rilevata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Nitri dott. Giacinto, vice prefetto.

Componenti:

Zito dott. Alfonso, medico provinciale;

D'Agostino prof. dott. Lorenzo, libero docente in patologia medica;

Traina prof. dott. Giovanni, libero docente in clinica ostetrica;

Catalano dott. Giorgio, medico condotto.

Il direttore di sezione dott. Donato Ressa, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Bari.

Bari, addì 17 ottobre 1956

Il prefetto: NITRI

(5257)

PREFETTURA DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il decreto prefettizio n. 4232 in data 27 dicembre 1955, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1955;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, numero 854 che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 13 del precitato decreto Presidenziale n. 854 che modifica l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per quanto riguarda la scelta dei componenti la Commissione giudicatrice di cui alla lettera *c*);

Visto l'art. 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti il nominativo designato dal rettore dell'Università di Torino e le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1955 è costituita come segue:

Presidente:

Cappellani dott. Santi, vice prefetto.

Componenti:

Cotta Ramusino dott. Ferruccio, medico provinciale;

Audo Gianotti prof. G. Battista, docente in clinica medica;

Maddaloni prof. Francesco, docente in clinica chirurgica.

Segretario:

Trotta dott. Ugo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Torino, addì 13 ottobre 1956

Il prefetto: GARGIULO

(5226)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il decreto prefettizio n. 44/8892-San., in data 13 aprile 1955, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1954;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la designazione effettuata dall'Ordine dei veterinari;

Viste le terne proposte dai Comuni interessati ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955 sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed in virtù della potestà ivi conferita;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1954, è così costituita:

Presidente:

Marchegiano dott. Silvio, vice prefetto.

Componenti:

Marenzi dott. Cesare, medico provinciale;

Messieri prof. Albino, docente in clinica medica veterinaria;

Montroni prof. Luigi, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Fanti dott. Giorgio, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esplelate dal dott. Eugenio Gordini, segretario di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Bologna, addì 12 ottobre 1956

Il prefetto: GAIPA

(5228)

PREFETTURA DI SAVONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto n. 911 Sanità in data 22 marzo 1956, con il quale venne tra l'altro, indetto pubblico concorso ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia alla data del 30 novembre 1955;

Viste le competenti proposte dell'Ordine provinciale dei medici nonchè dei Comuni interessati, in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44, lettera *c*), del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1955, è costituita come segue:

Presidente:

Giuliani dott. Nicio, vice prefetto vicario.

Componenti:

Caputo dott. Casimiro, medico provinciale;

Cotti prof. Luigi, primario medico del civico Ospedale San Paolo di Savona;

Scalfi prof. Aldo, primario chirurgo del civico Ospedale San Paolo di Savona;

Pongiglione dott. Daniele, medico condotto.

Segretario:

Bruno dott. Bartolomeo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Savona, addì 15 ottobre 1956

p. *Il prefetto*: GIULIANI

(5225)

PREFETTURA DI CREMONA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso al posto di condotta veterinaria vacante nella provincia di Cremona al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il precedente decreto pari numero in data 6 luglio 1956, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento della condotta veterinaria di Paderno Ponchielli, vacante al 30 novembre 1954;

Ritenuta la necessità di sostituire il veterinario provinciale dott. Attilio Zappoli, destinato ad altra sede;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il veterinario provinciale dott. Martino Bortolotti è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento della condotta veterinaria di Paderno Ponchielli, in sostituzione del dott. Attilio Zappoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Cremona, addì 13 ottobre 1956

Il prefetto: DAL CORTIVO

(5223)

PREFETTURA DI ENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il proprio decreto n. 6957/3 San. in data 1° aprile 1953, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952 ed il decreto n. 16894/3 San. in data 23 luglio 1953, col quale si è prorogato il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti, formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.27/7215 in data 27 gennaio 1955;

Ritenuto che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle relative leggi in vigore;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le loro modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Cocuzza dott. Giuseppe	punti	51,10 su 100
2. Caselli dott. Michele	»	50,38 »
3. Marchese dott. G. Battista	»	48,84 »
4. Costa dott. Pier G. Battista	»	48,50 »
5. Cavaliere dott. Antonio	»	48 — »
6. Bannò dott. Filippo	»	47,70 »
7. Angilello dott. Cataldo	»	47,45 »
8. Mancuso dott. Giuseppe	»	47,27 »
9. Spitaleri dott. Antonino	»	47,25 »
10. Licenziato dott. Lorenzo	»	47,10 »
11. Furnari dott. Gaetano	»	46,95 »

La presente graduatoria sarà inserita e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Enna, addì 17 ottobre 1956

p. *Il prefetto*: GISIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952, indetto con decreto n. 6957/3ª San. in data 1° aprile 1953, modificato con decreto n. 16884/3ª San. in data 23 luglio 1953;

Visto l'ordine di preferenza dei candidati idonei al concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e loro modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Cocuzza dott. Giuseppe: Assoro;
2) Caselli dott. Michele: Cerami;
3) Marchese dott. G. Battista: Villapriolo (Villarosa);
4) Costa dott. Pier Giov. Battista: Agira;
5) Cavaliere dott. Antonio: Nissoria;
6) Bannò dott. Filippo: Villadoro (Nicosia).

Il presente decreto verrà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Enna, addì 17 ottobre 1956

p. *Il prefetto*: GISIANO

(5203)

PREFETTURA DI MASSA CARRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Massa Carrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Richiamato il proprio decreto n. 6561-Div. 3ª sanità in data 20 dicembre 1955, col quale è stato indetto il concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Massa Carrara al giorno 30 novembre 1955;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice;

Veduti i verbali depositati dalla Commissione medesima, nonchè gli atti del concorso relativo;

Ritenuta la regolarità delle operazioni della Commissione anzidetta;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice nel concorso per il conferimento delle condotte mediche, vacanti nella provincia di Massa Carrara al giorno 30 novembre 1955;

1. Pinotti dott. Francesco . punti 46,45
2. Natale dott. Luciano » 44,52
3. Pinelli dott. Lucio » 42,77
4. Grossi dott. Norberto » 42,73
5. Braccelli dott. Luigi » 42,60
6. Bastoni dott. Luigi » 41,55
7. Lucarella dott. Agostino » 41,38
8. Barbera dott. Pasquale » 39,00
9. Roggi dott. Giuseppe » 38,83
10. Nardelli dott. Giuseppe » 38,40
11. Calosi dott. Carlo Alberto » 38,04
12. Bononi dott. Loris » 37,83
13. Allegri dott. Enzo » 35,31
14. Gavotti dott. Gustavo » 35,00

Il presente decreto sarà pubblicato a termine di legge.

Massa, addì 15 ottobre 1956

Il prefetto: LA SELVA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visto il proprio decreto pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Massa Carrara al giorno 30 novembre 1955, bandito con decreto prefettizio n. 6561 del 20 dicembre 1955;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitario condotto, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati partecipanti al concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno segnata:

1) Pinotti dott. Francesco: Consorzio Pian di Molino (Fivizzano) Gragnola Cortila (Fosdinovo);
2) Natale dott. Luciano: Montignoso.

Il presente decreto sarà pubblicato a termine di legge.

Massa, addì 15 ottobre 1956

Il prefetto: LA SELVA

(5233)

PREFETTURA DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ragusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il precedente decreto n. 2870 dell'11 gennaio 1956 con il quale è stato bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Visti i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria delle candidate dichiarate idonee;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso indicato nelle premesse:

1. La Ferla Concetta . . punti 52,60 su 100
2. Pavona Maria » 51,80 »
3. Cellura Gina » 50,15 »
4. Medica Maria » 48,75 »
5. Burrafato Ninfa » 47,20 »
6. Lorefice Carmela » 47,00 »
7. Pennisi Grazia » 45,00 »
8. Candiano Maria » 43,25 »
9. Ciciulla Lucia » 40,75 »
10. Salamone Rosa » 37,25 »
11. Biazzo Salvatrice » 36,00 »
12. Mongiovì Filomena » 35,70 »
13. Aprile Antonia » 35,25 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Comiso e Ispica.

Ragusa, addì 6 ottobre 1956

Il prefetto: ZECCHINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il decreto n. 30349 di pari data, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Comiso e Ispica alla data del 30 novembre 1955;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della vincitrice per ciascuna condotta messa a concorso sulla base delle preferenze da esse indicate a secondo l'ordine della graduatoria;

Visti gli articoli 24 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le seguenti candidate, giudicate idonee nel concorso indicato in epigrafe, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna segnata:

1) La Ferla Concetta: condotta ostetrica di Comiso;
2) Pavona Maria: condotta ostetrica di Ispica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Comiso e Ispica.

Ragusa, addì 6 ottobre 1956

Il prefetto: ZECCHINO

(5232)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.